



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 181

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Venturini e Bozza

**NORME PER L'AVVIO DI FORME DI COLLABORAZIONE CON LE
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE A TUTELA DELLE RISORSE
IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE
INTERNE E MARITTIME DELLA REGIONE VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 febbraio 2023.

NORME PER L'AVVIO DI FORME DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE A TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME DELLA REGIONE VENETO

Relazione:

La legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, avente ad oggetto “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, successivamente modificata con legge regionale 3 febbraio 2020 n. 7, ha disciplinato in maniera organica la vasta materia della tutela delle risorse idrobiologiche e dell’esercizio della pesca.

L’esclusiva competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema non esclude che, al fine di accrescere e rinforzare tale valore costituzionalmente protetto, la Regione possa legiferare adottando norme idonee a salvaguardare e promuovere la tutela del patrimonio ittico, perseguendo nel contempo interessi pubblici, quali il rispetto dell’ambiente e del patrimonio ittico, e socio economiche.

Il vigente articolo 27 quater della legge regionale 19/1998 prevede che la Giunta regionale possa disporre la concessione di contributi a favore delle associazioni di pescatori per interventi di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico.

Nel vigente ordinamento non è invece prevista una disposizione che miri a prevedere forme di collaborazione con le associazioni ambientaliste al fine di rinforzare l’attività di prevenzione e contrasto al bracconaggio ittico.

La pesca illegale è drammaticamente presente in tutto il mondo e minaccia non solo la popolazione ittica ma anche la sostenibilità della pesca stessa causando gravissimi danni non solo all’ambiente ma anche agli operatori del settore che sono le prime vittime di questa “concorrenza sleale”.

Le associazioni ambientaliste infatti hanno evidenziato la gravità del fenomeno della pesca illegale, che secondo il rapporto Mare Monstrum redatto da lega Ambiente colloca il Veneto al quinto posto fra le regioni per la quantità di prodotti ittici sequestrati per chilometro di costa, e al terzo posto per il numero di illeciti accertati e sequestri effettuati per chilometro di costa.

Tali dati, riferiti alla pesca in acque esterne, sono comunque presenti anche nelle acque interne e marittime della regione.

Si ritiene pertanto necessario rafforzare ed incentivare forme di collaborazione con le associazioni ambientaliste, sia con finalità di prevenzione di tali attività illecite, sia di repressione delle stesse, per l’ambito di competenza regionale.

In tale prospettiva si prevede pertanto di attivare forme di incentivazione economica a favore delle associazioni riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che effettuano attività di controllo ecologico ambientale e di contrasto al bracconaggio utilizzando reparti di Guardie giurate Volontarie per la vigilanza ittica.

L’articolo 1 della proposta di legge vuole pertanto introdurre un’ apposita norma che consenta di prevedere l’approvazione di contributi pubblici tramite apposito bando a favore di associazioni riconosciute dal Ministero dell’ambiente

e della sicurezza energetica che si avvalgano di Guardie giurate volontarie ittiche nel territorio della regione del Veneto.

Quanto sopra in funzione propedeutica ad una adeguata formazione e informazione ad ogni livello su un corretto approccio all'attività di pesca nel rispetto dell'ambiente e favorendo la divulgazione delle normative di riferimento, oltre che di effettivo contrasto al fenomeno del bracconaggio ittico in acque interne alla regione.

La finalità della norma va individuata nell'implementare la disciplina già in essere, al fine di rendere partecipi anche le Associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica attive nella Vigilanza Ittica con proprie Guardie Volontarie e che possono concorrere ad iniziative di salvaguardia del patrimonio ittico ed ambientale regionale a tutela del patrimonio ittico autoctono, avviando specifiche progettualità volte a rafforzare la funzione di presidio ambientale anche attraverso attività di formazione e divulgazione di buone prassi in tema di vigilanza e tutela della fauna ittica.

Si consideri a tale riguardo che, in base all'ultima rilevazione disponibile, sono presenti nella regione veneto n. 1.101 guardie giurate volontarie, di cui n. 141 afferenti ad associazioni ambientaliste.

L'articolo 2 prevede di finanziare la spesa afferente i contributi da erogare a cura della Giunta regionale introducendo la relativa norma finanziaria, il cui importo è stato calcolato proporzionando i contributi erogati alle associazioni di pesca sportiva annualmente ai sensi dell'art. 27 quater della LR 19/1998 al numero effettivo di guardie giurate ittiche iscritte ad associazioni ambientaliste, in base alle effettive attività di pertinenza.

NORME PER L'AVVIO DI FORME DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE A TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME DELLA REGIONE VENETO

Art. 1 - Interventi per la salvaguardia del patrimonio ittico regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di apposito bando, a concedere a favore di associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero della Transizione Ecologica, operanti nella Regione Veneto e che si avvalgono di Guardie giurate volontarie ittiche, contributi per progetti finalizzati ad interventi di tutela e preservazione del patrimonio ittico e ambientale regionale, di contrasto del fenomeno del bracconaggio ittico, nonché per favorire la divulgazione e la conoscenza delle normative di riferimento.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2023- 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spesa corrente", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 7, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2023-2025.

INDICE

Art. 1 - Interventi per la salvaguardia del patrimonio ittico regionale.	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3